ORDINE DI SERVIZIO

Ai magistrati

Alle Direttrici e al personale

Ai Consigli degli Ordini del Distretto

OGGETTO: nuova disciplina dei termini per le opposizioni avverso i decreti di liquidazione.

Ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplinano le opposizioni al decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, viene richiamato l'art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, in forza del quale a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le opposizioni in esame sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c., che sostituisce di fatto il precedente art. 702 *quater* cpc. Trattasi di una disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile, sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale, come ritenuto dalla Circolare del Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia) del 25.7.2026.

Dall'art. 281 *terdecies* c p.c., che prevede che le impugnazioni si svolgano con il rito ordinario, discende che il **termine perentorio per proporre l'opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.); indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).** Ne consegue che è venuto meno il regime previsto dall'art.702-quater c.p.c. che ancorava la decorrenza di tale termine di trenta giorni alla comunicazione di cancelleria del provvedimento, che invece oggi non è più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame.

Inoltre, il richiamo ai "modi ordinari" di impugnazione comporta che, in mancanza della notifica del decreto di pagamento, **il termine per proporre opposizione è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento, in applicazione degli artt.170 del d.P.R. n.115/2002, dell'art.15 del d.lgs. n.150/2011 (come modificato dalla riforma Cartabia) e dell'attuale art.281-terdecies c.p.c. che richiama l'art.327 c.p.c.**

La circolare precisa che il rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-*decies* e ss. c.p.c. trova applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (se anteriore o meno alla riforma c.d. Cartabia).

Alla luce di ciò, si invitano i magistrati a tenere conto di tali principi **nell'indicare correttamente nei decreti di liquidazione il termine per l'opposizione**, che è quello di "sei mesi dalla comunicazione del decreto, o di trenta giorni dalla notifica a cura dell'interessato".

Si invitano i funzionari preposti a **effettuare le comunicazioni di cancelleria dei decreti di liquidazione e ad apporre la definitività solo decorsi i sei mesi dalla comunicazione di cancelleria, o di trenta giorni dalla notifica a cura della parte interessata**.

Si precisa che, qualora la parte interessata, per beneficiare del termine breve, decida di procedere alla notifica, a sua cura e a sue spese, del decreto di liquidazione a tutte le rimanenti parti del procedimento(compreso il PM), dovrà in seguito provvedere anche al deposito della/e relate di notifica, aventi esito positivo, alla cancelleria di riferimento. Tale deposito dovrà avvenire, per i procedimenti civili, nel relativo fascicolo telematico utilizzando le consuete modalità usate per tutte le altre tipologie di deposito (SICID), mentre per i procedimenti penali si potranno utilizzare, a seconda della fase a cui si riferisce il provvedimento di liquidazione, i seguenti indirizzi PEC:

per gratuito patrocinio GIP_GUP alla pec : gip.tribmin.bari@giustiziacert.it

per gratuito patrocinio Dib alla pec: dibattimento.tribmin.bari@giustiziacert.it

per gratuito patrocinio sorveglianza alla pec: sorveglianza.tribmin.bari@giustiziacert.it

Bari,16.10.2026

Il Dirigente

Dott. Antonio Mansi

La Presidente

Dott.ssa Valeria Montaruli

ANTONIO
MANSI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
16.10.2026
14:12:23
GMT+02:00

VALERIA
MONTARULI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
16.10.2026
13:43:22
GMT+02:00